SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 gennaio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Palermo

Università di Verona

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 1994.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'A.I.E.A. - Agenzia internazionale dell'energia atomica, nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'A.I.E.A. - Agenzia internazionale dell'energia atomica;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'A.I.E.A. - Agenzia internazionale dell'energia atomica, nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1994

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro di grazia e giustizia
BIONDI

Il Ministro del tesoro
DINI

95A0385

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 gennaio 1995.

Integrazioni e modificazioni all'ordinanza 8 novembre 1994 recante immediati interventi per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nella regione Puglia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la propria ordinanza, in data 8 novembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 1994, recante immediati interventi per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nella regione Puglia;

Vista la nota del 27 dicembre 1994, n. 6100/219/15.6/C.D. con la quale il prefetto di Bari, commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nella regione Puglia, ha evidenziato — anche a seguito degli incontri tenutisi con gli enti interessati — la necessità di apportare alcune modifiche all'ordinanza di cui sopra;

Considerata la necessità, evidenziata nella suddetta nota, di ricomprendere tra i settori di intervento del Commissario, oltre allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche i rifiuti speciali, assimilabili agli urbani e industriali, i tossici e nocivi e gli ospedalieri e di prevedere, altresì, la possibilità per gli enti dissestati di poter continuare a contrarre mutui;

Ritenuto, altresì, di dover apportare alcune modifiche ai compensi spettanti al commissario delegato e al personale di supporto, in considerazione della complessità e dell'ampiezza degli interventi previsti;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 4 gennaio 1995, ha preso atto di quanto sopra ed ha approvato lo schema della presente ordinanza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 1994 dopo le parole «rifiuti solidi urbani» sono aggiunte le seguenti parole: «, speciali, assimilabili agli urbani e industriali, tossici e nocivi, e ospedalieri».

Art. 2.

All'art. 1 dell'ordinanza citata dopo il capoverso: «norme statali e regionali concernenti i piani nazionali e regionali acquedottistici;» è inserito il seguente: «decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144».

Art. 3.

All'art. 4 dell'ordinanza citata il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. In favore di tale personale e del commissario delegato è autorizzata la corresponsione di una indennità pari all'importo corrispondente fino a centoventi ore

mensili di lavoro straordinario, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza.».

«*2-bis*. Il commissario delegato può affidare a personale tecnico delle amministrazioni di cui al comma 1 la progettazione delle opere da realizzare. Le relative indennità sono determinate in misura fino a duecento ore mensili di lavoro straordinario, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alla qualifica di appartenenza.».

Art. 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e per il tramite del Commissario del Governo nella regione Puglia comunicata agli enti interessati ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Roma, 4 gennaio 1995

Il Presidente: BERLUSCONI

95A0386

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 dicembre 1994.

Revoca dell'autorizzazione alla immissione in commercio della specialità medicinale Lyspamin.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto in data 13 luglio 1992 con il quale la ditta Bracco S.p.a., con sede a Milano, via Egidio Folli, 50, codice fiscale 00825120157, è stata autorizzata a porre in commercio la specialità medicinale Lyspamin nella confezione BB 5 supposte, numero di A.I.C. 001924036;

Considerato che la Commissione unica del farmaco, aveva proposto la revoca della predetta specialità medicinale in considerazione dell'insufficienza della documentazione clinica attestante l'attuale validità terapeutica del principio;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 16 dicembre 1992, che aveva ritenuto di mantenere in commercio la specialità medicinale medesima, limitando le indicazioni terapeutiche a «stati spastici della muscolatura liscia» a condizione che la ditta producesse ulteriore documentazione clinica convalidante le indicazioni terapeutiche secondo metodologie aggiornate;

Vista la comunicazione del 29 marzo 1993 con cui veniva invitata la ditta a produrre la prescritta documentazione clinica entro il 30 settembre 1994, ai fini del mantenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Lyspamin BB 5 supposte;

Considerato, altresì, che la stessa ditta non ha prodotto, come richiesto, tale documentazione clinica;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 14 dicembre 1994, favorevole alla revoca della specialità medicinale in esame, attesa la mancata produzione della documentazione clinica da parte della ditta;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Decreta:

Art. 1.

È revocata ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 29 maggio 1991, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Lyspamin nella confezione BB 5 supposte, numero di A.I.C. 001924036 rilasciata alla società Bracco S.p.a., con sede in Milano, via Egidio Folli, 50, codice fiscale 00825120157.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente notificato alla ditta Bracco S.p.a.

Roma, 31 dicembre 1994

Il direttore generale: SCIOTTI

95A0301

DECRETO 31 dicembre 1994.

Revoca dell'autorizzazione alla immissione in commercio della specialità medicinale Spasmomen nella confezione BB 30 confetti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto in data 12 aprile 1989 con il quale la ditta A. Menarini - Industrie chimiche riunite S.r.l., con sede a Firenze, in via Sette Santi, 3, codice fiscale 00395270481, è stata autorizzata a porre in commercio la specialità medicinale Spasmomen nella confezione BB 30 confetti 10 mg, numero di A.I.C. 023418027;

Considerato che la Commissione unica del farmaco, aveva proposto la revoca della predetta specialità medicinale in considerazione dell'insufficienza della documentazione clinica attestante l'attuale validità terapeutica del principio;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 28 aprile 1993, che aveva ritenuto di mantenere in commercio la specialità medicinale medesima, limitando le indicazioni terapeutiche a «stati spastici della muscolatura liscia» a condizione che la ditta producesse ulteriore documentazione clinica convalidante le indicazioni terapeutiche secondo metodologie aggiornate;

Vista la comunicazione del 13 agosto 1993 con cui veniva invitata la ditta a produrre la prescritta documentazione clinica entro il 30 settembre 1994, ai fini del mantenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Spasmomen BB 30 confetti 10 mg;

Considerato, altresì, che la stessa ditta non ha prodotto, come richiesto, tale documentazione clinica;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 14 dicembre 1994, favorevole alla revoca della specialità medicinale in esame, attesa la mancata produzione della documentazione clinica da parte della ditta;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Decreta:

Art. 1.

È revocata ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 29 maggio 1991, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Spasmomen nella confezione BB 30 confetti 10 mg, numero di A.I.C. 023418027 rilasciata alla società A. Menarini - Industrie chimiche riunite S.r.l., con sede in Firenze, via Sette Santi, 3, codice fiscale 00395270481.

Art. 2.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente notificato alla ditta A. Menarini - Industrie chimiche riunite S.r.l.

Roma, 31 dicembre 1994

Il direttore generale: SCIOTTI

95A0302

DECRETO 31 dicembre 1994.

Revoca dell'autorizzazione alla immissione in commercio della specialità medicinale Spasmomen nella confezione BB 6 supposte.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto in data 12 aprile 1989 con il quale la ditta A. Menarini - Industrie chimiche riunite S.r.l., con sede a Firenze, in via Sette Santi, 3, codice fiscale 00395270481, è stata autorizzata a porre in commercio la specialità medicinale Spasmomen nella confezione BB 6 supposte 10 mg, numero di A.I.C. 023418054;

Considerato che la Commissione unica del farmaco, aveva proposto la revoca della predetta specialità medicinale in considerazione dell'insufficienza della documentazione clinica attestante l'attuale validità terapeutica del principio;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 28 aprile 1993, che aveva ritenuto di mantenere in commercio la specialità medicinale medesima, limitando le indicazioni terapeutiche a «stati spastici della muscolatura liscia» a condizione che la ditta producesse ulteriore documentazione clinica convalidante le indicazioni terapeutiche secondo metodologie aggiornate;

Vista la comunicazione del 13 agosto 1993 con cui veniva invitata la ditta a produrre la prescritta documentazione clinica entro il 30 settembre 1994, ai fini del mantenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Spasmomen BB 6 supposte 10 mg;

Considerato, altresì, che la stessa ditta non ha prodotto, come richiesto, tale documentazione clinica;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 14 dicembre 1994, favorevole alla revoca della specialità medicinale in esame, attesa la mancata produzione della documentazione clinica da parte della ditta;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Decreta:

Art. 1.

È revocata ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 29 maggio 1991, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Spasmomen nella confezione BB 6 supposte 10 mg, numero di A.I.C. 023418054 rilasciata alla società A. Menarini - Industrie chimiche riunite S.r.l., con sede in Firenze, via Sette Santi, 3, codice fiscale 00395270481.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente notificato alla ditta A. Menarini - Industrie chimiche riunite S.r.l.

Roma, 31 dicembre 1994

Il direttore generale: SCIOTTI

95A0303

DECRETO 31 dicembre 1994.

Revoca dell'autorizzazione alla immissione in commercio della specialità medicinale Riabal.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto in data 31 dicembre 1984 con il quale la ditta Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede a Milano, in via G. Ripamonti, 332/4, codice fiscale 02578030153, è stata autorizzata a porre in commercio la specialità medicinale Riabal nella confezione BB gocce orali 30 ml 1,5%, numero di A.I.C. 023544051;

Considerato che la Commissione unica del farmaco, aveva proposto la revoca della predetta specialità medicinale in considerazione dell'insufficienza della documentazione clinica attestante l'attuale validità terapeutica del principio;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 28 aprile 1993, che aveva ritenuto di mantenere in commercio la specialità medicinale medesima, limitando le indicazioni terapeutiche a «stati spastici della muscolatura liscia» a condizione che la ditta producesse ulteriore documentazione clinica convalidante le indicazioni terapeutiche secondo metodologie aggiornate;

Vista la comunicazione del 13 agosto 1993 con cui veniva invitata la ditta a produrre la prescritta documentazione clinica entro il 30 settembre 1994, ai fini del mantenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Riabal BB gocce orali 30 ml 1,5%;

Considerato, altresì, che la stessa ditta non ha prodotto, come richiesto, tale documentazione clinica;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 14 dicembre 1994, favorevole alla revoca della specialità medicinale in esame, attesa la mancata produzione della documentazione clinica da parte della ditta;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Decreta:

Art. 1.

E revocata ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 29 maggio 1991, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Riabal nella confezione BB gocce orali 30 ml 1,5%, numero di A.I.C. 023544051 rilasciata alla società Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede in Milano, in via G. Ripamonti, 332/4, codice fiscale 02578030153.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente notificato alla ditta Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a.

Roma, 31 dicembre 1994

Il direttore generale: SCIOTTI

95A0304

DECRETO 31 dicembre 1994.

Revoca dell'autorizzazione alla immissione in commercio della specialità medicinale Spasen.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto in data 2 novembre 1989 con il quale la ditta F.I.R.M.A. S.p.a., con sede a Firenze, in via di Scandicci, 37, codice fiscale 00394440481, è stata autorizzata a porre in commercio la specialità medicinale Spasen nella confezione BB 30 compresse 10 mg, numero di A.I.C. 027172028;

Considerato che la Commissione unica del farmaco, aveva proposto la revoca della predetta specialità medicinale in considerazione dell'insufficienza della documentazione clinica attestante l'attuale validità terapeutica del principio;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 28 aprile 1993, che aveva ritenuto di mantenere in commercio la specialità medicinale medesima, limitando le indicazioni terapeutiche a «stati spastici della muscolatura liscia» a condizione che la ditta producesse ulteriore documentazione clinica convalidante le indicazioni terapeutiche secondo metodologie aggiornate;

Vista la comunicazione del 13 agosto 1993 con cui veniva invitata la ditta a produrre la prescritta documentazione clinica entro il 30 settembre 1994, ai fini del mantenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Spasen BB 30 compresse 10 mg;

Considerato, altresì, che la stessa ditta non ha prodotto, come richiesto, tale documentazione clinica;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 14 dicembre 1994, favorevole alla revoca della specialità medicinale in esame, attesa la mancata produzione della documentazione clinica da parte della ditta;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Decreta:

Art. 1.

È revocata ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 29 maggio 1991, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Spasen nella confezione BB 30 compresse 10 mg, numero di A.I.C. 027172028 rilasciata alla società F.I.R.M.A. S.p.a., con sede in Firenze, via di Scandicci, 37, codice fiscale 00394440481.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e successivamente notificato alla ditta F.I.R.M.A. S.p.a.

Roma, 31 dicembre 1994

Il direttore generale: SCIOTTI

95A0305

DECRETO 31 dicembre 1994.

Revoca dell'autorizzazione alla immissione in commercio della specialità medicinale Spasmostop.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto in data 28 maggio 1992 con il quale la ditta Istituto Lusofarmaco d'Italia S.p.a., con sede a Milano, in via Carnia, 26, codice fiscale 00714810157, è stata autorizzata a porre in commercio la specialità medicinale Spasmostop nella confezione BB 30 compresse 10 mg, numero di A.I.C. 027458025;

Considerato che la Commissione unica del farmaco, aveva proposto la revoca della predetta specialità medicinale in considerazione dell'insufficienza della documentazione clinica attestante l'attuale validità terapeutica del principio;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 28 aprile 1993, che aveva ritenuto di mantenere in commercio la specialità medicinale medesima, limitando le indicazioni terapeutiche a «stati spastici della muscolatura liscia» a condizione che la ditta producesse ulteriore documentazione clinica convalidante le indicazioni terapeutiche secondo metodologie aggiornate;

Vista la comunicazione del 13 agosto 1993 con cui veniva invitata la ditta a produrre la prescritta documentazione clinica entro il 30 settembre 1994, ai fini del mantenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Spasmostop BB 30 compresse 10 mg;

Considerato, altresì, che la stessa ditta non ha prodotto, come richiesto, tale documentazione clinica;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 14 dicembre 1994, favorevole alla revoca della specialità medicinale in esame, attesa la mancata produzione della documentazione clinica da parte della ditta;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Decreta:

Art. 1.

È revocata ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 29 maggio 1991, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Spasmostop nella confezione BB 30 compresse 10 mg, numero di A.I.C. 027458025 rilasciata alla società Istituto Lusofarmaco d'Italia S.p.a., con sede in Milano, in via Carnia, 26, codice fiscale 00714810157.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente notificato alla ditta Istituto Lusofarmaco d'Italia S.p.a.

Roma, 31 dicembre 1994

Il direttore generale: SCIOTTI

95A0306

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 gennaio 1995.

Disciplina della pesca del riccio di mare.

IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima e in particolare l'art. 32 che consente al Ministro di emanare norme anche in deroga alle discipline regolamentari;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 1968, n. 1639, e in particolare l'art. 2 che definisce quali prodotti della pesca anche gli organismi viventi;

Ritenuta la necessità di regolamentare la disciplina della pesca del riccio di mare appartenente alla famiglia degli echinodermi, organismo vivente marino sottoposto attualmente a un prelievo indiscriminato sia da parte dei pescatori professionali che da parte dei pescatori sportivi;

Tenuto conto che numerose capitanerie di porto hanno segnalato che tale pesca avviene in modo indiscriminato;

Considerato che diverse associazioni di protezione ambientale hanno segnalato l'opportunità di una regolamentazione di siffatta pesca;

Considerato che il laboratorio di biologia marina ed acquario della provincia di Bari è stato incaricato di effettuare uno studio in materia, mediante un apposito gruppo di lavoro comprendente esperti del laboratorio di biologia marina e pesca di Fano dell'Università di Bologna e del dipartimento di biologia animale ed ecologia dell'Università di Cagliari;

Viste le conclusioni del suddetto studio che hanno confermato la necessità di regolamentare la pesca del riccio di mare al fine di tutelarne la specie;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella seduta dell'11 ottobre 1994 che ha approvato all'unanimità il documento conclusivo del gruppo di lavoro di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e sfera di applicazione

1. È consentita la pesca professionale del riccio di mare con la sola utilizzazione dei seguenti attrezzi da raccolta: asta a specchio e rastrello.

2. I pescatori subacquei professionali di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1986 possono effettuare la pesca di cui al comma 1 in immersione e solo manualmente.

3. La pesca di cui al comma 1 è altresì consentita ai pescatori sportivi in apnea solo manualmente.

Art. 2.

Limiti di cattura

1. Il pescatore professionale non puo catturare giornalmente più di mille esemplari.

2. Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente più di cinquanta esemplari.

Art. 3.

Diametro minimo di taglia

1. La taglia minima di cattura del riccio di mare non puo essere inferiore a 7 centimetri di diametro totale compresi gli aculei.

Art. 4.

Limiti temporali

1. La pesca professionale e sportiva del riccio di mare è vietata nei mesi di maggio e giugno.

Art. 5.

Sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni del presente decreto è punito ai sensi degli articoli 15, lettera *a)*, e 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 1995

Il Ministro: POLI BORTONI

95A0345

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 dicembre 1994.

Rettifica dei termini di conclusione dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1, secondo comma, del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 marzo 1993, n. 239;

Visto il terzo comma degli articoli 8 e 15 del regolamento sulla disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382, in base alla quale il Ministro dell'industria, entro quindici giorni dall'entrata in vigore dello stesso regolamento, provvede alla rettifica del citato decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329 indicando i nuovi termini previsti dagli stessi articoli 8 e 15;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rettifica di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

I termini entro cui devono concludersi i procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale, indicati rispettivamente ai numeri 34 e 23 della tabella «Elenco dei procedimenti della Direzione generale delle miniere» allegata al decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, sono così rettificati:

conferimento di permesso di ricerca: giorni centosessanta;

conferimento di concessione di coltivazione: giorni centosessanta.

Art. 2.

I termini entro cui devono concludersi i procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse locale, indicati rispettivamente ai numeri 10 e 1 della tabella «Elenco dei procedimenti di competenza dei distretti minerari» allegata al decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, sono così rettificati:

conferimento di permesso di ricerca: giorni centotrenta;

conferimento di concessione di coltivazione: giorni centotrenta.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1994

Il Ministro: GNUTTI

95A0344

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 gennaio 1995.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, in ordine alla tranche di 1.250 milioni di marchi tedeschi, attinente al prestito obbligazionario «multicurrency» della Repubblica italiana di circa 6.500 miliardi di lire, con scadenza nel 1999.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 398106 del 12 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1994, con il quale — ai sensi e per gli effetti delle leggi ivi citate in premessa — si è disposta un'emissione globale di titoli del Tesoro sul mercato internazionale, per un ammontare nominale pari a circa 6.500 miliardi di lire, suddiviso in tre tranches, citate all'art. 2 del suddetto decreto ministeriale, delle quali una pari a 1.250 milioni di marchi tedeschi, al tasso di interesse commisurato al Libor a tre mesi aumentato di uno «spread» dello 0,0625%, con scadenza nel mese di luglio del 1999;

Visto, in particolare, l'art. 8 del decreto ministeriale sopra indicato, con il quale è stata, tra l'altro, affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento delle cedole ed al rimborso del capitale, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto l'art. 9 del decreto-legge n. 149 del 20 maggio 1993, convertito nella legge n. 237 del 19 luglio 1993;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, recante norme in materia di controlli;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

Decreta:

Art 1.

La Deutsche Bank, in qualità di «Paying Agent», provvederà al rimborso dei titoli, alla scadenza del 26 luglio 1999, nonché al pagamento degli interessi posticipati al tasso Libor a tre mesi, aumentato dello 0,0625%, corrisposti trimestralmente ad eccezione della prima rata, con scadenza il 26 gennaio 1995, che avrà durata semestrale.

Art. 2.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire sulla piazza di Francoforte alla menzionata banca estera, non più tardi delle ore 10 del giorno di ciascuna «data di pagamento», fissata secondo quanto previsto nell'«Agency Agreement» e con valuta stesso giorno, i fondi in marchi tedeschi occorrenti per il servizio finanziario, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima di ciascuna «data di pagamento».

Detto importo verrà determinato dalla Banca d'Italia, in via previsionale, sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione e verrà reso noto al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi in lire.

Le somme in lire saranno rimesse dal Tesoro mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, estinguibile con accreditamento in conto. Gli importi saranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del tesoro - Prestito del Tesoro di DM 1.250 milioni, emissione 26 luglio 1994, codice 36687».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio, l'ammontare necessario di marchi tedeschi da trasferire, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la «data di pagamento». L'eventuale differenza, a debito od a credito del Tesoro, verrà regolata successivamente.

Art. 3.

Pure con le modalità previste al precedente art. 2, verranno forniti i fondi per pagamenti che il Tesoro dovesse, eventualmente, effettuare a fronte di impegni, comunque, derivanti dall'accordo sopra menzionato.

Inoltre, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo di lire dieci milioni, corrisposto in uno con i fondi relativi alla «data di pagamento» del mese di luglio di ogni anno di vita del prestito, con inizio dal 26 luglio 1995.

La prima provvista di fondi sarà effettuata con riferimento al pagamento degli interessi con scadenza il 26 gennaio 1995.

Art. 4.

Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 1996, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 5.

In relazione ai termini di prescrizione, cinque anni dalla data di scadenza del pagamento degli interessi e dalla data stabilita per il rimborso del capitale, i fondi in valuta, eventualmente, non utilizzati e restituiti dal «Paying Agent» saranno messi a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà a negoziare contro lire italiane i fondi in marchi tedeschi non utilizzati ed a versare il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.

Art. 6.

Gli atti, i documenti e la corrispondenza, riguardanti il servizio finanziario del prestito, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 7.

Le spese previste al precedente art. 3 faranno carico al capitolo 4473 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà inviato all'ufficio di ragioneria centrale per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1995

Il Ministro: DINI

95A0388

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Alessandria.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria n. 512 del 14 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Alessandria;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi ai danni alluvionali che hanno reso inagibili gli immobili sede degli uffici della predetta conservatoria dal 7 al 12 novembre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 7, 8, 9, 10, 11 E 12 NOVEMBRE 1994

Regione Piemonte:

conservatoria dei registri immobiliari di Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0347

DECRETO 4 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Pavia nel giorno 14 ottobre 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Lombardia n. 2/4/8972 del 31 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Pavia;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Lombardia:

conservatoria dei registri immobiliari di Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0348

DECRETO 4 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Pavia nel giorno 24 ottobre 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Lombardia n. 2/4/8972 del 31 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Pavia;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 24 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 24 OTTOBRE 1994

Regione Lombardia:

conservatoria dei registri immobiliari di Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0349

DECRETO 4 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Nuoro.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sardegna n. 5047 del 7 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Nuoro;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Sardegna:

conservatoria dei registri immobiliari di Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0350

DECRETO 4 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Sassari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sardegna n. 5074 del 7 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Sassari;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Sardegna:

conservatoria dei registri immobiliari di Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0351

DECRETO 4 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Ancona.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per l'Emilia-Romagna e le Marche n. 7877 del 21 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Ancona;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Marche:

conservatoria dei registri immobiliari di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0352

DECRETO 4 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Ferrara.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per l'Emilia-Romagna e le Marche n. 7877 del 21 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Ferrara;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Emilia-Romagna:

conservatoria dei registri immobiliari di Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0353

DECRETO 4 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per l'Emilia-Romagna e le Marche n. 7877 del 21 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Ascoli Piceno;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Marche:

conservatoria dei registri immobiliari di Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0354

DECRETO 4 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Piacenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per l'Emilia-Romagna e le Marche n. 7877 del 21 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Piacenza;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Emilia-Romagna:

conservatoria dei registri immobiliari di Piacenza.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0355

DECRETO 4 gennaio 1995

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Parma.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per l'Emilia-Romagna e le Marche n. 7877 del 21 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Parma;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Emilia-Romagna:

conservatoria dei registri immobiliari di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0357

DECRETO 4 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Macerata.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per l'Emilia-Romagna e le Marche n. 7877 del 21 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Macerata;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Marche:

conservatoria dei registri immobiliari di Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0358

DECRETO 4 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Brescia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la regione Lombardia n. 2/4/8743 del 29 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Brescia;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 24 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 24 OTTOBRE 1994

Regione Lombardia:

conservatoria dei registri immobiliari di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0359

DECRETO 4 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Forlì.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per l'Emilia-Romagna e le Marche n. 7877 del 21 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Forlì;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Emilia-Romagna:

conservatoria dei registri immobiliari di Forlì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0360

DECRETO 4 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sardegna n. 5074 del 7 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Sardegna:

conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0361

DECRETO 4 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Asti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'ufficio tecnico erariale di Asti n. 8208 del 15 novembre 1994 con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi ai danni subiti dal palazzo sede dell'ufficio a seguito dell'alluvione del 6 novembre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

DAL 7 AL 14 NOVEMBRE 1994

Regione Piemonte:

ufficio tecnico erariale di Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0362

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 10 gennaio 1995

Modalità applicative dell'art. 7, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, riguardante la riduzione del prezzo dei farmaci.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, pubblicata nel supplemento ordinario n. 174 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994, che reca disposizioni in materia di spesa farmaceutica ed in particolare il comma 2 concernente le misure per ottenere un risparmio di spesa per l'anno 1995 pari a 450 miliardi di lire;

Viste le delibere CIPE 25 febbraio 1994 - e successive — con le quali si disciplina il calcolo del prezzo medio europeo,

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1994 relativo all'adeguamento della disciplina sul bollino autoadesivo a lettura automatica delle confezioni di specialità medicinali;

Considerata la necessità di dare rapida attuazione all'art. 7, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al fine di conseguire il predetto risparmio di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale;

Delibera:

a) la presente delibera si applica alle specialità medicinali, anche ad esclusivo uso ospedaliero, e ai farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale;

b) le riduzioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applicano sui prezzi al pubblico comprensivi di IVA, pubblicati dalle imprese sulla base dei criteri e delle disposizioni contenuti nelle delibere 25 febbraio 1994 — e successive — in vigore al 15 ottobre 1994. Tali riduzioni si applicano altresì ai prezzi pubblicati successivamente, anche a seguito dei rilievi comunicati alle imprese dall'organo di sorveglianza;

c) i ricavi di cui all'art. 7, comma 2, si intendono riferiti alle vendite in Italia (grossisti, farmacie, ospedali ecc.) dei prodotti classificati nelle fasce *A*, *B*, e *C* di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ottenuti dalle imprese (società o ditte individuali) che o per titolarietà o per concessione abbiano realizzato le vendite nei distinti periodi 1° semestre 1993 e 1° semestre 1994, rilevabili dalle fatture emesse;

d) i prezzi di tutte le confezioni di specialità medicinali di cui al precedente punto *a)*, diminuiti del 2,5% ed arrotondati alle 100 lire (fino a 49 lire valore inferiore, 50 lire e oltre valore superiore) e alle 10 lire per i prodotti con prezzo inferiore alle duemila lire, entrano in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o il concessionario alla vendita indica, nella confezione del prodotto esterna al bollino ottico autoadesivo, il relativo prezzo. I produttori, i grossisti e i farmacisti provvederanno ad applicare i nuovi prezzi direttamente al cliente fino ad esaurimento delle scorte. Tali disposizioni si applicano anche ai prodotti di cui al successivo punto *e)*;

e) le imprese trasmettono al CIPE a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, una scheda autocertificativa, convalidata dal collegio sindacale ove previsto dal codice civile, dei fatturati aziendali determinati come al precedente punto *c)* e disaggregati per fasce di erogabilità e per semestre di riferimento secondo lo schema allegato, parte integrante della presente delibera. L'elenco delle aziende, i cui prodotti dovranno diminuire di un complessivo 5%, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* a cura del Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio per l'attuazione della programmazione economica. Tali prezzi entrano in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco sopra indicato;

f) i titolari dei prodotti di nuova autorizzazione all'immissione in commercio erogabili dal Servizio sanitario nazionale dovranno pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* il prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti nelle delibere 25 febbraio 1994 — e successive —, indicando esplicitamente che tale prezzo è soggetto alla diminuzione del 2,5-5% secondo le disposizioni contenute nella presente delibera;

g) al fine del conseguimento del risparmio di 450 miliardi di lire richiamato in premessa, il CIPE, entro il 30 giugno 1995, provvederà, sulla base dei dati forniti dalle aziende e/o in collaborazione con istituti di ricerca di mercato, ad analizzare i risultati della manovra effettuata, anche in relazione alla data di effettiva entrata in vigore del presente provvedimento, e ad adottare le eventuali ulteriori riduzioni sui prezzi dei farmaci erogabili dal Servizio sanitario nazionale.

Roma, 10 gennaio 1995

Il Presidente delegato PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 23 gennaio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 14

SCHEDA AUTOCERTIFICATIVA DEI FATTURATI AZIENDALI DI CUI ALL'ART. 7 COMMA 2 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1994 N.724.

RAGIONE SOCIALE:

SEDE LEGALE:

CODICE AZIENDA:

FASCIA	FATTURATO 1° SEM. 1993 (milioni di lire)	FATTURATO 1° SEM. 1994 (milioni di lire)	VARIAZIONE %
A (comprensivo di H)			
B			
C			
TOTALE di cui			
Ospedali			

Il Legale Rappresentante della Società

Il Collegio Sindacale

Nota nel caso in cui l'azienda non dichiari un fatturato nel 1° semestre ' 93, ne deve fornire la motivazione L'azienda con un fatturato parziale del 1° semestre ' 93 (ad esempio nuova costituzione), farà riferimento, per il 1994, al medesimo periodo di effettiva commercializzazione. Per le incorporazioni, fusioni etc. si farà riferimento alle vendite complessive registrate da tutte le aziende interessate alle modifiche societarie nei due distinti periodi.

95A0440

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 29 febbraio 1992, senato accademico seduta del 18 ottobre 1993, consiglio di amministrazione seduta del 16 novembre 1993);

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 15 giugno 1994;

Vista la ministeriale del 14 luglio 1994, prot. 1854;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 350 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI OPERATORE DEI BENI CULTURALI

Art. 351 *(Costituzione e durata del corso di diploma)*. — Il corso di diploma ha lo scopo di fornire un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dalle aree professionali degli archivisti, dei bibliotecari, degli esperti dei beni storico-artistici, archeologici e musicali e degli operatori del restauro dei beni culturali.

Il corso di diploma fornirà agli allievi una formazione integrata tecnico-pratica fondata su aree criticamente e metodologicamente orientate in direzione paleografica, diplomatica, storico-artistica, storico-scientifica e informatica-amministrativa, attraverso un'ermeneutica aggiornata che consenta l'accesso a strumenti adeguati per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

La durata del corso di diploma è stabilita in tre anni.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diploma di operatore dei beni culturali.

Art. 352 *(Accesso al corso di diploma)*. — L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accessi agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentiti il consiglio di facoltà e quelli delle strutture didattiche competenti, in base alle risorse disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali del Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della struttura didattica competente.

Art. 353 *(Corsi di laurea e di diplomi affini. Riconoscimenti)*. — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in lettere, indirizzo classico e indirizzo moderno, e storia; ai corsi di laurea in conservazione dei beni culturali, indirizzo archeologico, archivistico e librario e storico-artistico; al corso di laurea in materie letterarie.

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio competente riconoscerà, anche previa integrazione, gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale, per la formazione richiesta dal corso al quale sono richiesti il trasferimento o l'iscrizione.

Le modalità del riconoscimento sono fissate dal manifesto degli studi. In esso sarà indicato l'anno di corso al quale lo studente potrà iscriversi. Questo non potrà essere superiore al terzo.

Art. 354 *(Articolazione del corso degli studi)*. — Il corso di diploma si articola in una prima parte dedicata alla formazione di base e in una seconda con otto indirizzi attivabili: archivistico; beni librari; storico-artistico; beni musicali; beni archeologici; informatico; documentalisti; storico-scientifico.

L'attività didattica complessiva comprende non meno di milletrecento ore di cui almeno centocinquanta ore di esercitazioni pratiche di laboratorio e di tirocinio, e di apprendimento delle principali lingue d'uso. Le attività pratiche possono essere svolte anche presso qualificati enti e istituti, pubblici e privati, con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento ad aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini, raggruppate per consentire di raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi e individuate al successivo art. 5, in cui per ciascuna di esse è previsto il numero minimo di ore di attività didattiche.

L'attività didattica sarà articolata in quindici discipline di durata annuale. Sono, poi, previsti due cicli didattici brevi, le ore di attività pratiche di laboratorio, e quelle di studio delle lingue.

Art. 355 *(Ordinamento didattico)*. — Le quindici discipline annuali e i due cicli brevi, nonché le attività di laboratorio e di tirocinio, dovranno riguardare le discipline incluse nelle apposite aree.

I due cicli didattici brevi dovranno riguardare le discipline indicate come opzionali. Le prime sei discipline annuali concorreranno alla formazione di base e riguarderanno una disciplina per ciascuna delle seguenti aree:

Area 1 - Diritto e organizzazione:

storia del diritto italiano;

diritto amministrativo;

diritto pubblico;

economia e organizzazione aziendale;

diritto e legislazione dei beni culturali.

Area 2 - Storia:

storia greca;

storia romana;

storia bizantina;

storia medievale;

storia moderna;

storia contemporanea;

storia del Vicino Oriente Antico;

storia dell'India e dell'Asia centrale;

storia dell'Asia orientale.

Area 3 - Storia dell'arte:

storia dell'arte greca romana;

storia dell'arte bizantina;

storia dell'arte medievale;

storia dell'arte moderna;

storia dell'arte contemporanea;

storia dell'arte musulmana;

storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;

storia dell'arte dell'Estremo Oriente;

storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;

storia dell'arte tibetana e mongola;

storia dell'arte copta.

Area 4 - Storia della scienza:

storia della scienza e della tecnica;

storia del pensiero scientifico;

storia e metodologia della scienza.

Area 5 - Informatica:

informatica generale;

telematica;

elaborazione delle immagini.

Area 6 - Lingue straniere:

lingua inglese;

lingua francese;

lingua tedesca;

lingua spagnola.

Le altre nove annualità riguarderanno le discipline raggruppate nelle sette aree previste per ciascuno degli otto indirizzi in cui il corso di diploma potrà essere articolato e che di seguito si elencano. Il manifesto degli studi indicherà il numero delle discipline da scegliersi entro ciascuna area, fermo restando l'obbligo del concorso di ciascuna di esse. Nel caso dell'indirizzo informatico per i beni culturali, le discipline da scegliersi non potranno essere inferiori a due. Potrà trattarsi, oltreché di quelle inserite nell'area 2, anche di quelle contenute nell'area 5 della formazione di base.

INDIRIZZO ARCHIVISTICO

Area 1 - Archivistica:

archivistica generale;

archivistica speciale medievale;

archivistica speciale moderna e contemporanea.

Area 2 - Diplomatica:

diplomatica;

diplomatica contemporanea.

Area 3 - Paleografia:

paleografia latina;

codicologia;

paleografia greca;

esegesi delle fonti storiche.

Area 4 - Latino:

latino medievale;

latino moderno;

lingua latina.

Area 5 - Scienze bibliotecarie:

biblioteconomia;

bibliografia;

bibliologia.

Area 6 - Tecnologie archivistiche:

tecnologie archivistiche;

informatica applicata agli archivi;

procedure di formazione e organizzazione degli archivi.

Area 7 - Restauro:

teoria del restauro;

restauro del libro a stampa e del manoscritto;

storia e tecniche del restauro.

INDIRIZZO BENI LIBRARI

Area 1 - Scienze bibliotecarie:

biblioteconomia;

bibliografia;

bibliologia.

Area 2 - Archivistica:

archivistica generale;

archivistica speciale medievale;

archivistica speciale moderna e contemporanea.

Area 3 - Diplomatica:

diplomatica;

diplomatica contemporanea.

Area 4 - Latino e greco:

latino medievale;

latino moderno;

lingua moderna;

lingua greca.

Area 5 - Tecnologia e tecniche della documentazione:

tecnica dei cataloghi e classificazione;

teoria e tecnica della documentazione;

documentazione automatica;

gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;

sistemi informativi documentali e bibliografici.

Area 6 - Storia del libro:

storia della stampa e dell'editoria;

storia del libro;

storia delle biblioteche;

codicologia.

Area 7 - Restauro:

teoria del restauro;

restauro del libro a stampa e del manoscritto;

storia e tecniche del restauro.

INDIRIZZO PER DOCUMENTALISTI

Area 1 - Scienze bibliotecarie:

biblioteconomia;

bibliografia;

bibliologia.

Area 2 - Informatica:

informatica applicata;

basi di dati e sistemi informativi;

sistemi di elaborazione;

gestione automatica degli archivi e delle biblioteche.

Area 3 - Letteratura:

letteratura italiana;

letteratura italiana moderna e contemporanea.

Area 4 - Teoria e tecnica della documentazione:

tecnica dei cataloghi e della classificazione;

teoria e tecnica della documentazione;

documentazione automatica;

sistemi informativi documentali e bibliografici.

Area 5 - Statistica ed economia:

elementi di statistica;

economia politica;

scienza dell'amministrazione;

economia dell'arte e della cultura.

Area 6 - Tecnologia della documentazione:

gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;

sistemi informativi documentali e bibliografici.

Area 7 - Restauro:

teoria del restauro;

restauro del libro a stampa e del manoscritto;

storia e tecniche del restauro;

restauro dei materiali di documentazione audiovisiva.

INDIRIZZO STORICO ARTISTICO

Area 1 - Storia dell'arte:

storia dell'arte greca e romana;

storia dell'arte bizantina;

storia dell'arte medievale;

storia dell'arte moderna;

storia dell'arte contemporanea;

storia dell'arte musulmana;

storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;

storia dell'arte dell'Estremo Oriente;

storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;

storia dell'arte tibetana e mongola;

storia dell'arte copta.

Area 2 - Arti applicate:

storia della miniatura;

storia del disegno, dell'incisione e della grafica;

archeologia industriale;

storia della arti applicate e dell'oreficeria.

Area 3 - Teoria e tecnica delle arti:

museografia e museotecnica;

storia delle tecniche artistiche;

teoria e storia della cartografia;

storia delle arti grafiche;

storia e tecnica della fotografia e degli audiovisivi;

teoria e tecnica della cinematografia;

storia delle tecniche del cinema;

museologia e storia del collezionismo;

metodologia della storia dell'arte.

Area 4 - Teoria e tecniche del restauro:

teoria del restauro;

storia e tecniche del restauro delle opere d'arte;

chimica del restauro;

restauro dei materiali di documentazione audiovisiva;

teoria e tecniche del restauro dei manufatti.

Area 5 - Disegno e rilievo:

disegno e rilievo;

elementi di topografia e fotogrammetria.

Area 6 - Discipline artistiche:

psicologia dell'arte;

semiologia delle arti;

sociologia dell'arte.

Area 7 - Estetica:

estetica;

storia e critica del cinema;

storia della critica d'arte;

fenomenologia degli stili;

semiotica del cinema;

semiotica.

INDIRIZZO BENI MUSICALI

Area 1 - Storia:

storia della musica;

storia della musica dell'età classica;

storia della musica medievale e rinascimentale;

storia della musica dell'età moderna;

storia della musica contemporanea;

storia della musica popolare.

Area 2 - Tecniche della musica:

elementi di elettroacustica;

organologia;

elementi di armonia e contrappunto.

Area 3 - Semiologia:

storia delle notazioni musicali;

paleografia musicale:

paleografia musicale bizantina;

semiologia musicale;

teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo;

teoria e storia della notazione musicale del Rinascimento.

Area 4 - Documentazione, conservazione e restauro:

bibliologia e storia della tradizione manoscritta;

metodologia e tecniche del restauro dei beni musicali;

museotecnica e museografia musicale;

documentazione musicale.

Area 5 - Teoria musicale:

teoria musicale;

storia della teoria musicale classica;

storia della teoria musicale medievale e rinascimentale.

Area 6 - Discipline ausiliarie:

estetica musicale;

drammaturgia musicale;

metodologia della critica musicale;

etnomusicologia.

INDIRIZZO BENI ARCHEOLOGICI

Area 1 - Storia dell'arte antica:

storia dell'arte greca e romana;

storia dell'arte bizantina;

storia dell'arte dell'Estremo Oriente;

storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale.

Area 2 - Archeologia:

archeologia greca e romana;

archeologia della Magna Grecia;

archeologia fenicio-punica;

archeologia tardo-antica;

archeologia cristiana;

archeologia medievale;

egittologia;

archeologia del Vicino e Medio Oriente;

archeologia e storia dell'arte dell'India;

archeologia e storia dell'arte iranica;

archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;

archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale:

archeologia e storia dell'arte dell'Asia orientale.

Area 3 - Preistoria e protostoria:

ecologia preistorica;

civiltà preclassiche;

paletnologia;

protostoria europea;

paleontologia umana e animale:

etruscologia;

civiltà dell'Italia pre-romana.

Area 4 - Etnoantropologia:

etnologia;

antropologia culturale;

geografia storica;

antropologia storica del mondo antico.

Area 5 - Tecniche del rilevamento e della documentazione:

rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo;

telerilevamento ed interpretazione di immagini;

elementi di topografia e fotogrammetria;

topografia antica.

Area 6 - Archeometria:

rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

archeometria;

geoarcheologia;

bioarcheologia;

elementi di ecologia.

Area 7 - Restauro:

teoria e tecniche del restauro dei manufatti archeologici;

storia e tecniche del restauro;

museografia e museotecnica;
museologia e storia del collezionismo;
chimica del restauro.

INDIRIZZO INFORMATICO

Area 1 - Diritto:

elementi di diritto per archivisti;
diritto di legislazione dell'informatica;
diritto d'autore.

Area 2 - Informatica:

informatica applicata;
gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;
basi di dati e sistemi informativi;
sistemi di elaborazione.

Area 3 - Tecnica della documentazione:

tecnica dei cataloghi e classificazione;
teoria e tecnica della documentazione;
teoria e tecniche della documentazione audiovisiva;
tecniche di documentazione automatica.

Area 4 - Archivistica o bibliografia:

archivistica generale;
archivistica speciale;
bibliografia;
biblioteconomia.

Area 5 - Restauro:

teoria del restauro;
restauro del libro a stampa e del manoscritto;
storia e tecniche del restauro.

Area 6 - Storia della scienza:

storia della scienza e della tecnica;
storia delle innovazioni tecnologiche.

Area 7 - Museografia e museotecnica:

museografia;
museologia e storia del collezionismo;
museotecnica;
catalogazioni;
teoria e storia dei sistemi di classificazione;
conservazione di beni culturali-scientifici.

INDIRIZZO STORICO-SCIENTIFICO

Area 1 - Museografia e museotecnica;

museografia;
museotecnica;
catalogazioni;
teoria e storia dei sistemi di classificazione;
conservazione di beni culturali-scientifici;
conservazione e gestione delle medioteche.

Area 2 - Storia della scienza e della tecnica:

storia della scienza e della tecnica;
storia della chimica;
storia della fisica;
storia della medicina;
archeologia industriale.

Area 3 - Storia della strumentazione scientifica:

storia degli strumenti scientifici;
storia della didattica delle scienze;
museologia e storia del collezionismo scientifico.

Area 4 - Teoria e tecniche del restauro:

teoria del restauro;
storia e tecniche del restauro;
restauro dei beni culturali scientifici;
restauri dei reperti naturalistici;
restauro dei materiali di documentazione audiovisiva.

Area 5 - Analisi dei materiali:

analisi chimica;
analisi diffrattometrica e strutturale;
analisi chimica strutturale;
analisi della corrosione e protezione dei materiali.

Area 6 - Natura dei materiali:

petrografia di beni culturali;
metallografia dei beni culturali;
materiali cellulosici, tessuti e legno;
materiali ceramici, vetrosi, leganti.

Area 7 - Archeometria:

archeometria metodologica;
geoarcheometria;
petroarcheometria;
bioarcheometria;
ecologia preistorica.

È previsto un ciclo didattico a sé stante dedicato ad una seconda lingua d'uso per ciascun indirizzo.

Il numero minimo di ore di attività didattica è fissato in settanta ore per ciascuna disciplina.

I due cicli didattici brevi riguarderanno, per ciascun indirizzo, le discipline indicate come opzionali dalla facoltà presso le quali il corso di diploma è istituito.

Il numero minimo di ore di attività didattiche per i cicli brevi è fissato in trenta ore per ciascuna disciplina.

Art. 356 (*Esame di diploma*). — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione complessiva raggiunta e ha un suo momento qualificante nella discussione di un elaborato finale steso dallo studente

Art. 357 (*Regolamento dei corsi di diploma*). — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità di quello didattico, l'articolazione dei corsi di diploma, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 30 settembre 1994

Il rettore: GULLOTTI

95A0368

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 7 novembre 1994

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73,

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217,

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Verona;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/1933;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale,

Decreta.

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 17, vengono inserite nelle aree didattiche le nuove seguenti discipline:

Settore 1) *Area dell'anglistica.*

letteratura inglese medievale;

letteratura teatrale inglese;

linguistica inglese.

Settore 2) *Area della francesistica*

storia del teatro francese;

letteratura francese medievale;

linguistica francese;

filologia francese,

lingua e letteratura provenzale.

Settore 3) *Area della germanistica*

linguistica tedesca;

letteratura tedesca medievale;

storia della critica letteraria tedesca.

Settore 4) *Area dell'iberistica.*

filologia ispanica;

linguistica spagnola;

storia della lingua spagnola,

storia del teatro spagnolo.

Settore 5) *Area della slavistica:*

lingue e letterature slave meridionali;

lingua e letteratura croata;

lingua e letteratura serba;

lingua e letteratura slovena,

lingua e letteratura ceca;

lingua e letteratura slovacca;

storia della lingua russa;

lingua e letteratura ucraina;

linguistica russa.

Settore 11) *Area dell'italianistica:*

letteratura italiana comparata;

didattica dell'insegnamento della lingua italiana.

Settore 15) *Area delle scienze geografiche:*

geografia umana.

Settore 16) *Area delle scienze filosofiche:*

storia della filosofia moderna e contemporanea.

Settore 17) *Area delle lingue e culture classiche:*

letteratura latina medievale.

Settore 18) *Area delle scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:*

storia del teatro francese;

storia del teatro spagnolo;

letteratura teatrale inglese.

Settore 19) *Area delle scienze filologiche:*

filologia francese;

filologia ispanica.

Settore 22) *Area delle scienze della letteratura:*

critica del testo;

letteratura italiana comparata;

storia della critica letteraria tedesca.

Art. 2.

Nel medesimo articolo sono cancellate le seguenti dizioni:

Settore 5) *Area della slavistica:*

lingua serbo-croata;

lingua slovena;

lingue e letterature della Jugoslavia;

lingue e letterature della Cecoslovacchia.

Art. 3.

Nel medesimo articolo vengono inscrite le seguenti variazioni di denominazioni:

Settore 1) *Area dell'anglistica:*

«letteratura angloirlandese» anziché «letteratura irlandese»;

«letteratura inglese moderna e contemporanea» anziché «letteratura inglese contemporanea».

Settore 3) *Area della germanistica:*

«storia della cultura tedesca» anziché «storia della civiltà tedesca»;

«letteratura tedesca moderna e contemporanea» anziché «letteratura tedesca contemporanea».

Settore 4) *Area dell'iberistica:*

«letteratura spagnola moderna e contemporanea» anziché «letteratura spagnola contemporanea».

Settore 11) *Area dell'italianistica:*

«letteratura italiana moderna e contemporanea» anziché «lingua italiana moderna e contemporanea».

Settore 15) *Area delle scienze geografiche:*

«geografia politica ed economica» anziché «geografia politica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 7 novembre 1994

Il rettore: MARIGO

95A0370

DECRETO RETTORALE 9 gennaio 1995.

Rettifica al decreto rettorale 7 ottobre 1994 recante approvazione del nuovo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 1994 relativa alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione dello statuto;

Constatato che nel decreto si è riscontrata un'erronea trascrizione;

Decreta:

Nella tabella *A* - Strutture didattiche alle voci facoltà di economia e commercio va depennata la voce «commercio»;

Nella tabella *B* - Strutture di ricerca - Istituti:

alla voce annessi alla facoltà di economia e commercio va depennata la voce «commercio»;

alla voce annessi alla facoltà di lettere e filosofia va depennato il punto 2;

alla voce annessi alla facoltà di medicina e chirurgia vanno depennati i punti 10, 16, 18, 21, 25.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 9 gennaio 1995

Il rettore: MARIGO

95A0369

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica, con decreti in data 17 gennaio 1995, ha accettato le dimissioni rassegnate il 22 dicembre 1994 dal Gabinetto presieduto dall'on. dott. Silvio BERLUSCONI ed ha altresì accettato le dimissioni dalle rispettive cariche rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Considerato poi che il dott. Lamberto DINI ha accettato l'incarico di formare il Governo conferitogli in data 13 gennaio 1995, il Presidente della Repubblica lo ha nominato, con decreto del 17 gennaio 1995, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro.

Con altri decreti in pari data, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica ha nominato:

il dott. Franco FRATTINI, Ministro senza portafoglio;

il prof. Giovanni MOTZO, Ministro senza portafoglio;

il prof. Adriano OSSICINI, Ministro senza portafoglio;

la sig.a Susanna AGNELLI, *Ministro degli affari esteri;*

il dott. Antonio BRANCACCIO, *Ministro dell'interno;*

il dott. Filippo MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia;*

il dott. Rainer MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica;*

il prof. Augusto FANTOZZI, *Ministro delle finanze;*

il gen. ing. Domenico CORCIONE, *Ministro della difesa;*

il dott. Giancarlo LOMBARDI, *Ministro della pubblica istruzione;*

l'ing. Paolo BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente;*

il dott. Walter LUCHETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;*

il prof. Giovanni CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione;*

il prof. avv. Agostino GAMBINO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;*

il prof. Alberto CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;*

il prof. Tiziano TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale;*

il prof. Elio GUZZANTI, *Ministro della sanità;*

il prof. Antonio PAOLUCCI, *Ministro per i beni culturali e ambientali;*

il prof. Giorgio SALVINI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.*

Inoltre, con decreto in data 18 gennaio 1995, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato:

il dott. Lamberto CARDIA, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo;

il prof. Guglielmo NEGRI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (i rapporti con il Parlamento);

il prof. Dino Piero GIARDA, Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro.

Con proprio decreto in data 18 gennaio 1995, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, ha conferito i seguenti incarichi ai sottoelencati Ministri senza portafoglio, nonché ai Ministri degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica:

al dott. Franco FRATTINI, *la funzione pubblica e gli affari regionali;*

al prof. Giovanni MOTZO, *le riforme istituzionali;*

al prof. Adriano OSSICINI, *la famiglia e la solidarietà sociale;*

alla sig.a Susanna AGNELLI, *gli italiani nel mondo;*

al dott. Rainer MASERA, *il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.*

Infine, con proprio decreto in data 23 gennaio 1995, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato i seguenti Sottosegretari di Stato:

agli affari esteri: l'ambasciatore Walter GARDINI e l'ambasciatore Emanuele SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE;

all'interno: il prefetto Luigi ROSSI, l'avv. Ignazio Francesco CARAMAZZA ed il prefetto Corrado SCIVOLETTO;

alla grazia e giustizia: il dott. Donato MARRA e l'avv. Edilberto RICCIARDI;

al bilancio e programmazione economica: il dottor Giorgio RATTI e l'ing. Alberto CARZANIGA;

alle finanze: il dott. Giuseppe VEGAS e il dott. Franco CALEFFI;

al tesoro: il prof. Carlo PACE;

alla difesa: il prof. Carlo Maria SANTORO e il prof. Stefano SILVESTRI;

alla pubblica istruzione: il prof. Luciano CORRADINI e la prof.ssa Etheldreda PORZIO SERRAVALLE;

ai lavori pubblici: il prof. Paolo STELLA RICHTER e il dott. Lucio TESTA;

alle risorse agricole, alimentari e forestali: il dott. Vito BIANCO e il prof. Mario PRESTAMBURGO;

ai trasporti e navigazione: il prof. Giovanni PUOTI e il dott. Carlo CHIMENTI;

alle poste e telecomunicazioni: il prof. Alessandro FROVA;

all'industria, commercio e artigianato: il professor Giovanni ZANETTI;

al lavoro e previdenza sociale: il dott. Nicola SCALZINI e il prof. Francesco LISO;

al commercio con l'estero: il dott. Mario D'URSO;

alla sanità: il prof. Mario CONDORELLI;

ai beni culturali e ambientali: il prof. Mario D'ADDIO;

all'ambiente: il prof. Emilio GERELLI;

all'università e ricerca scientifica e tecnologica: il prof. Sergio BARABASCHI.

95A0428

MINISTERO DELL'INTERNO

Dichiarazione dello stato di dissesto finanziario del comune di S. Lorenzo

Il consiglio comunale di San Lorenzo (Reggio Calabria), con deliberazione n. 35 del 13 luglio 1994, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1994 il dott. Cosimo Giuseppe Foti è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

95A0378

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del presidente dell'ente autonomo «Fiera del Levante», in Bari

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1994, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 71, il dott. Francesco Divella è stato nominato presidente dell'ente autonomo «Fiera del Levante», con sede in Bari, in sostituzione del prof. Gaetano Piepoli, dimissionario.

95A0377

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1995 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata con decreto interministeriale 9 marzo 1977, alla società Cofire - Compagnia fiduciaria e di revisione S.p.a., attualmente Cofire S.r.l., con sede legale in Milano (iscritta presso la cancelleria commerciale del tribunale di Milano al n. 160503/3912/3), è decaduta a seguito di scioglimento anticipato e messa in liquidazione.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1995 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione rilasciata con decreto interministeriale 10 febbraio 1976, alla società «Studio Gramazio S.n.c.», con sede legale in Nocera Inferiore (Salerno), attualmente Società di revisione Gramazio di Mazzuoccolo Concetta S.n.c., iscritta presso la cancelleria commerciale del tribunale di Salerno al n. 4889/5983 registro società e al n. 193233 registro ditte della CCIAA di Salerno, è decaduta a seguito di scioglimento anticipato e sua messa in liquidazione.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1995 è stata modificata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende rilasciata alla società Audit Sud S.r.l. con decreto interministeriale 23 settembre 1985 per trasferimento della sede sociale da Foggia a Roma per conferma, quale attività esercitabile, dell'attività di amministrazione fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

95A0379

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 gennaio 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1583,05
ECU	1982,45
Marco tedesco	1048,03
Franco francese	302,74
Lira sterlina	2533,20
Fiorino olandese	934,50
Franco belga	50,824
Peseta spagnola	12,007
Corona danese	265,75
Lira irlandese	2505,81
Dracma greca	6,729
Escudo portoghese	10,134
Dollaro canadese	1117,58
Yen giapponese	15,926
Franco svizzero	1247,97
Scellino austriaco	148,96
Corona norvegese	239,60
Corona svedese	213,12
Marco finlandese	337,61
Dollaro australiano	1219,74

94A0450

MINISTERO DELLA SANITÀ

Estensioni di indicazioni terapeutiche alla specialità medicinale «Cymevene»

Le indicazioni terapeutiche della specialità medicinale «Cymevene» nella confezione di seguito riportata sono ora estese alla «prevenzione delle infezioni gravi da Citomegalovirus limitatamente alla profilassi di soggetti da sottoporre a trapianti d'organo o di midollo».

Provvedimento n. *1/1995*

Specialità medicinale: *CYMEVENE*

Confezione:

FLAC. LIOF. 500 MG + F. SOLV. 10 ML
a base di GANCICLOVIR

Titolare A.I.C.:

SYNTEX Inc. (USA) rappresentata per l'Italia dalla RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.
Via Civitali, 1, 20148 MILANO (MI)
Codice fiscale: 00748210150

N. A.I.C.: 027427018 (in base 10)

Decorrenza di efficacia del provvedimento: data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le confezioni già in commercio, l'adeguamento degli stampati dovrà essere effettuato entro 12 mesi.

95A0310

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di dicembre 1994, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1993, agli effetti predetti, risulta pari a più 273,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1994 è risultato pari a 430,7 (quattrocentotrentavirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1994, agli effetti predetti, risulta pari a più 287,4.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di dicembre 1994 rispetto a dicembre 1993 risulta pari a più 4,1 (quattrovirgolauno).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di dicembre 1994 rispetto a dicembre 1992 risulta pari a più 8,2 (ottovirgoladue).

95A0405

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione n. 6393 in data 29 dicembre 1994, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, *ex* art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le sottonotate società cooperative:

1) «Latteria sociale di Malnisio - Soc. coop. a r.l.», con sede in Malnisio - Montereale Valcellina, costituita il 13 marzo 1973 per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Sacile;

2) «Sempar - Soc. coop a r.l.», con sede in Udine, costituita il 25 novembre 1993 per rogito notaio dott. Alberto Menazzi di Udine;

3) «Sigma Informatica Service - Soc. coop a r.l.», con sede in Udine, costituita il 16 dicembre 1991 per rogito notaio dott. Giovanni Rubini di Udine;

4) «Coop. Tipografica e Serigrafica Minerva - Soc. coop a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 20 ottobre 1977 per rogito notaio dott. Guido Poilucci di Trieste;

5) «Soc. Alpe Adria Cooperativa a r.l.», con sede in Pordenone, costituita il 23 dicembre 1988 per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Pordenone.

Con deliberazione n. 6395 in data 29 dicembre 1994, la giunta regionale ha disposto lo scioglimento d'ufficio, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, della «Pitagora Soc. coop a r.l.», con sede in Palmanova costituita il 13 giugno 1988 per rogito notaio dott. Giancarlo Suitner di Cervignano ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Mizzau, con studio in Udine, via Cavour, 26.

95A0407

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 26 settembre 1994, n. 746, recante: «Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di radiologia medica». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 1995).

Nell'art. 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto citato in epigrafe, al quarto rigo, alla pag. 12, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... il *fisico* radioterapista ...», si legga: «... il *medico* radioterapista ...».

95A0427

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo *ogni 16 pagine o frazione*	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300